

L' ISTRIA

Esce una volta per settimana il **Sabbato**. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui forini 5. Semestrein proporzione. — L'abbonamento non va pagato ad altrice alla Redazione.

Placito istriano tenuto nel 991

dal Conte Weribent o Wariento.

Il Coleti nelle Aggiunte all'Italia sacra dell'Abbate D. Ferdinando Ughelli registrò carta tratta dall'Archivio Episcopale Parentino, la quale contiene il giudicato del Parlamento istriano nella questione fra il Vescovo Andrea di Parenzo e Berta di Monte . . . per lo quartese del vino, pel glandatico dei porci, per l'erbatico degli agnelli. Alla qual voce di *Parlamento* ricorre tosto alla mente la Rappresentanza della Provincia che si occupa del buon governo della medesima, delle leggi civili e penali della finanza, partecipando al potere del Principe, od almeno al potere del Marchese; ma nulla di siffatto.

Ned il Parlamento era di quelli tenuti periodicamente nei tempi più remoti per udire i reclami dei provinciali, per conoscere dell'amministrazione del Duca o del Marchese, tenuti dinanzi ai Messì Regi od Imperiali, che erano mandati a giudici dei reclami dei provinciali, e dei quali abbiamo bellissima carta dell'804, tratta dal Codice Trevisani, ripetuta per le stampe da molti ed anche da noi.

Il Parlamento, del quale oggi teniamo discorso, non è che una Corte provinciale di giustizia, tenuta non dal Marchese, ma dal Conte coi suoi Giudici, in lite che era di attribuzione dei giudici provinciali; la quale specie di Corte non fu già escogitata nel medesimo tempo, ma improntata su istituzioni provinciali consimili del tempo romano, delle quali però noi non intendiamo di annojare i nostri lettori.

Questa Corte di giustizia era diversa dal Parlamento dell'804; in questo intervenivano il Metropolitano, i Vescovi, i Giudici delle città, i Primati delle Curie Municipali ed i maggiori estimati (se così possono dirsi li *homines Capitanei*); nella Corte di giustizia del 991 prendevano sedila soltanto i Vescovi, i capi delle città (*Lociservatores*) i Giudici delle città che allora dicevano Scabini; niun altro, così che v'intervenivano soltanto Magistrati, fra i quali crediamo poter collocare i Vescovi per quel pubblico potere civile del quale erano rivestiti fino dal tempo dell'impero bizantino. Il sistema baronale non aveva ancor preso sviluppo, i baroni non avevano ancora per proprio diritto, sede nelle Corti provinciali, come più tardi si vedono figurare, anzi nelle cose di giustizia, esclusivamente.

Alla Corte di giustizia del 991 non tutti i Vescovi presero parte, ma solo quelli di Parenzo, di Trieste e di

Cittanova; non i locopositi ed i giudici di tutte le città, ma solo i locopositi di Parenzo, di Giustinopoli e degli scavini ne comparvero quattro di Parenzo, tre di Giustinopoli, uno di Trieste, quattro di Cittanova, due di Pirano. Almeno questo è il numero delle persone registrate a nome, e sebbene si dica nella carta che altri molti comparvero, è a dubitarsi che siensi ommessi quelli di Pola, allora precipua città se veramente fossero intervenuti. Nè potremmo facilmente cercare un motivo pel quale il Vescovo di Pola, e quello di Pedena, od i Locopositi di Pola siano mancati, dubitando che allora Pola facesse Contea da sé, come più tardi lo fece; fra i testimoni al giudicato figura l'avvocato della chiesa di S. Tomaso, che a nostro avviso è l'avvocato della chiesa Polense. Pensiamo piuttosto che per quelle convocazioni non fosse prescritto il numero dei presenti per formare collegio costituito, e che l'assenza fosse casuale. Ma ben ci rallegra l'animo il vedere fra i giudici due Scabini di Pirano, prova che quella nostra patria adottiva fino dal IX secolo prendesse sede fra le città istriane, e questo rango ci è argomento che lo fosse in tempi ben più antichi, e fino da quando fu data pianta alla provincia, che nè i bizantini, nè i Franchi alterarono, e che si modellò altrimenti soltanto durante il governo dei Patriarchi Aquilejasi.

Il Conte d'Istria presedeva la Corte. A quei tempi la Contea era ancora un officio, non era ancora divenuta un appanaggio come successe più tardi, nè una baronia si alta da ritenersi Principato, che tale divenne appena nel 1112 di diritto e di fatto in quel Conte Engelberto che fu stipite di quegli Certenburg del ramo degli Epenstein Carintiani che ebbero l'Istria interna. Il Conte presidente non era giudice; giudici erano i Vescovi, i Locopositi, i giudici della città; questi pronunciavano, quegli proclamava la sentenza. Il dibattimento offre regolarità di forme; gli avvocati, non le parti recitano la causa, e rivolgono la parola al Conte, non ai giudici; alla petizione verbale segue la risposta, non altre deduttive, o chiuso così il dibattimento, il Conte invita i giudici a pronunciare il giudicato, il quale non è già come altre sentenze di tempi posteriori, è condizionato, o come dicono nel gergo processuale, interlocutorio, tenendosi la Corte nella posizione di giudice del diritto, allontanato da sé ogni cura della prova. Abbiamo veduto sentenze posteriori nelle quali il fatto veniva accennato soltanto come quello da cui dipendeva il diritto; nelle quali si registrò tanto il voto della minoranza dei giudici, quanto

quello della maggioranza; però quello della maggioranza formava il giudicato; vedemmo pronunciarsi che se la tale parte litigante potrà provare la tale cosa, sarà in suo diritto, senza neppure indicare in qual modo abbia a darsi la forza, nè da chi abbia a riconoscersi siccome prestatà.

Siffatte sentenze ammettevano appellazione, non già pel principio moderno di avere in ogni lite tre giudicati, ma perchè non essendo quella Corte, Corte Sovrana, poteva muoversi querela di *male giudicato*; l'appellazione sarebbe andata al Re.

La sentenza della Corte presieduta dal Conte Weribent pronunziò all'invece l'obbligo della Berta impetita di giurare, e la Berta prestò il giuramento dinanzi la Corte medesima, la quale pronunziò poi sentenza assoluta, o come dicono definitiva, con che la lite ebbe termine; ed il Conte ordinò che la si redigesse a scrittura da consegnarsi alle parti.

La questione si aggirava sul censo che era dovuto al Vescovo di Parenzo da una vigna, sul glandatico per le mandre dei porci, e sull'erbatico per le mandre di pecore, che pure spettava alla Chiesa Parentina le quali prestazioni si pretendevano dalla Berta pel Monte... che dessa possedeva. Il Monte... era un predio situato dinanzi al Vico di *Rosario*, certamente entro i confini della diocesi di Parenzo, se da questo terreno il Vescovo aveva diritto di decima di glandatico e di erbatico. Questo Vico di Rosario è a nostro giudizio il sottocomune di Visinada, come era nelle confinazioni di pochi anni or sono, e dinanzi a questo collocandosi questo Monte... pensiamo essere questo il Monte Lino di carta del 1200, e che corrisponda all'odierno Bercaz, compreso allora nel Vico di Montona. Nell'apografo del diploma come stampato dal Coletti sta scritto *Monte uno*, parole che secondo il nostro giudizio, nascondono un nome proprio di località; fra i testimoni figura un Gastaldo di Castro *Montaboni*; però non è questo il luogo della questione, ma altro a noi del tutto nuovo, seppure non va scritto Castro *Monthone*, come è più naturale. Quanto al quartese delle vigne il Vescovo di Parenzo vi aveva diritto in forza di legge che dotò il clero, la quale convertì in obbligo la pratica antica, e questa legge del 543 l'abbiamo pubblicata. Ma l'origine del glandatico e dell'erbatico a favore delle chiese non è altrettanto chiara. Il Vescovo di Pola godeva fino al 1848 l'erbatico nei Comuni di Pomer, di Sissan, e di Lisignano. Carlomagno nel 792 accordava al Patriarca di Aquileja: «neque de peculo proprie ecclesie, quando partibus Istriensibus in pascuis miserint, ullum debeant solvere herbatium», esenzione che Carlomagno confermava nell'879. Nel placito tenuto nell'804 dai Messì di Carlomagno in Risano, vedesi che il Patriarca di Grado godeva egualmente esenzione di erbatico per lo suo peculo dominicale che i comuni istriani riconoscevano dovuto. In questo placito vedesi esercitato dai vescovi il glandatico e l'erbatico, del quale esercizio gli istriani muovevano querela. Così che dovrebbe dirsi che la chiesa Patriarcale aveva il diritto di pascolare gratuitamente le proprie pecore; avere le chiese vescovili avuto l'erbatico ed il glandatico, cioè a dire un censo che si pagava alla chiesa pel pascolo dei porci e delle pecore; e che si in-

dica di *consuetudine*, voce quest'ultima che non esclude un'origine in forza di legge. Le condizioni delle chiese della metropolitana cioè, e delle vescovili era diversa; quella era esente da pagamento pel pascolo dei propri animali pecorini; queste percepivano un canone per l'uso del pascolo che si faceva su fondi aperti, su comune, da chiunque, con animali suini e pecorini; era una tassa a profitto della chiesa; introdotta come sembra dopo il 543.

Singolare si è che mentre per ammissione degli istriani, il Patriarca di Grado godeva nell'Istria dell'esenzione dei pascoli, il Patriarca di Aquileja vantava lo stesso diritto e lo si faceva confermare da Carlomagno, prima ancora che i vescovi istriani venissero aggiudicati all'Aquilejese. E noi pensiamo che e l'esenzione e la percezione di glandatico ed erbatico provenissero da liberalità imperiale, credendo di ravvisare in siffatte percezioni l'antica *scriptura*, che insieme alla *decuma* ed al *Portorium* formavano le *rectigalia*. Il *portorium* rimase sempre in Istria di ragione del Fisco Regio, venuta poi in mano dei Patriarchi che avevano potere di Principe.

La *decuma* rimase in poca quantità di ragione del Principe distrutta nella massima parte o per liberalità o per vendite, e terminò colla totale abolizione nel 1848 preceduta dall'abolizione in parte della decima ecclesiastica; la *Scriptura* data alle Città allorchando fu loro poggiato il governo di altri comuni vicini, era godimento non proprietà delle città e subì varie vicende, or dati, or tolti, or restituiti, e come pare assegnata alle città soltanto per un terzo del reddito. Ed abbiamo sospetto che di questa *scriptura* gli imperatori avessero fatto dono ai Vescovi per loro dotazione forse fino dai tempi in cui furono formati i Vescovati istriani nel 524 o poco dopo.

Il Vescovo di Parenzo ebbe la peggio nella lite da lui mossa contro Berta dalla quale chiedeva la decima del vino, il glandatico e l'erbatico.

Berta oppose che dessa possedeva il Montelino, e lo teneva a colonia parziaria a *metadia* e con pagamento di canone, che dell'erbatico e glandatico non ne godeva che una terza parte, e che queste cose essa godeva a titolo di proprietà e di eredità. In carta del 1200 nella spartizione che per compromesso fece il Patriarca Peregrino dei beni che possedeva Riccarda di Montona a titolo di investitura feudale fattale dal Vescovo di Parenzo, si vede che tutti i territorii posti fra Montona e Torre lungo la costiera del Quietò erano di dominio baronale dei Vescovi di Parenzo, e certamente sono questi i beni dei quali si fa conferma in diploma di Ottone dell'anno 983; l'alto padrone del Montelino era quindi il Vescovo di Parenzo. Però Berta era la proprietaria della vigna in Montelino, ma semplice conduttrice a colonia parziaria ereditaria, con di più annuo canone (*quarta*) così che altri era il proprietario ed il percipiente del canone, e come pare lo stesso Vescovo, il quale essendo percipiente doveva a sè medesimo pagare la decima ecclesiastica. Il glandatico e l'erbatico sui terreni nudi del Montelino si percepiva dalla Berta soltanto per una terza parte, due terze parti di questo reddito sembrano essere state percepite dal proprietario del Montelino, cioè dallo stesso Vescovo. Il quale Montelino non sembra essere stato terreno decimale, ma piena proprietà, bene dominicale dei

Vescovi medesimi. E se così fossero le cose, il Vescovo di Parenzo avrebbe preteso dalla Berta e la decima ed il glandanico e l'eratico per titolo di dominio pubblico di patrimonio ecclesiastico, al che la Berta avrebbe opposto il dominio privato che rendeva inefficace il pubblico.

Nella carta del 1200 il patriarca fe' divisione dei feudi posseduti da Riccarda di Montona fra un Alberto Conte di Viselberg, ed altri due, l'uno da Mugia (che potrebbe essere da Maggio presso Parenzo), l'altro da Valle; e questi feudi erano Montona, Montelino, Rosario, Nigrignano, Torre, Walta la quale ultima, potrebbe essere Novaco di Montona. È certo che nel 1165 viveva un Reginaldo di Montona, il quale tra le altre cose aveva la *Curia* di Montona, cioè una possessione in valle, per allevare bestiami come pare, da lui donata al monastero di S. Maria fuor le mura di Aquileja, la quale *Curia* passò poi nel 1174 ad un Conte, il nome del quale non sappiamo con certezza. Noi non vorremmo supporre che nella Carta del 1200 sia incorso sbaglio di scrittura, cambiando questo Reginaldo in Riccarda; in altra carta abbiamo veduto Riccardo di Montona.

Dovrebbe dirsi che questa Riccarda se donna fosse morta poco prima del 1200, e che vi fossero questioni di successione fra gli eredi di lei, terminate con spartizione fatta da Patriarca Pellegrino, per cui Montona e Rosario vennero in dominio del Conte Alberto di Viselberg, seppure è questo il suo predicato?

Dei luoghi componenti il feudo che era di Riccarda, Montona è nota, Montelino sarebbe Bercaz, Walta crediamo sia Novaco od in quei contorni, Rosario è Visinada, Nigrignano è Monte Formento quanto a luogo, Castellier quanto a comune.

Sospettiamo che siavi errore di scrittura nelle peschiere che si dicono di *Leme*; pensiamo che piuttosto debbasi leggere *Nomae*, che sarebbero nelle aque marine del canale del Queto, peschiere che erano del Vescovo di Parenzo, ma nelle quali vi erano anche altri azionari e pretendenti; erano poi peschiere abbondantissime. L'azione o caratto delle peschiere lo dicono *nase*, voce che sarebbe conservata nelle odierne nasse. Abbiamo veduto altre peschiere istriane dividersi in carati (intendiamo appunto del secolo XIII, e suddividersi diremo quasi all'infinito. Notiamo dei molini, che il diritto di farne sulle acque correnti non era diritto baronale, sibbene marchesale; al marchese doveva chiedersene la licenza per costruirne di nuovi, ed aversene l'investitura.

Questioni per le decime di Rovigno nel 1195.

L'argomento delle decime diede in Istria occasione a frequenti questioni come a frequenti disposizioni di legge, e per quanto sappiamo, né queste tolsero ogni dubbiezza, né quelle questioni che ebbero occasione di vedere posero la cosa in quella luce che si conviene. Imperciocchè di doppia indole si era la decima l'una ecclesiastica, laica l'altra, quella dovuta al clero e siffat-

tamente dovuta che da niun' altra persona che dal clero poteva essere percepita; questa dovuta a persone laiche, al Principe in origine, che poi passò in altre mani, ed anche in mano di prelati e di chierici, però a titolo laico soltanto. In antica carta istriana vedemmo chiaramente distinguersi dallo stesso prelato la decima laica che possedeva in luogo determinato, dalla decima ecclesiastica che gli veniva dal luogo medesimo. Le quali decime come erano distinte per origine, erano altresì ben diverse per la percezione e per l'applicazione loro; le laiche erano liberamente percepibili ed applicabili, e formavano patrimonio privato fosse di barone fosse di prelato, le ecclesiastiche erano in origine percepite dal solo vescovo il quale poi doveva farne quattro parti, l'una per sé, l'altra pel clero, la terza per la chiesa, la quarta per i poveri, così che l'applicazione della decima non dipendeva da privata volontà. In progresso di tempo, la decima ecclesiastica che era indivisa pel contribuente fu data in escussione al clero per la parte che a lui veniva assegnata, ma non ad ogni persona clericale, ma soltanto ai *plebani*, i quali poi la ripartivano fra i cappellani loro o parrochi; così che il diritto di escussione della decima ecclesiastica è indicazione del rango plebanale di un chierico che ha il diritto di escuterla. Però la liberalità dei Vescovi che oltre i redditi di chiesa ebbero proprio patrimonio, fe' sì che la loro tangente o agli altri partecipanti venisse attribuita, o che se ne alterassero le proporzioni aumentando la quota degli altri. Però la voce *decima* ecclesiastica esprimeva soltanto il gius, non la cifra aliquota dei redditi così che questa cifra variava, ora vigesima, ora quarantesima, ora centesima. Dalle terre che non erano di già soggette alla decima laica, la decima del clero importava veramente la decima parte dei prodotti, però non di tutti, solitamente del vino, del grano, dei legumi, degli agnelli non da per tutto dell'olio non d'altro. Là dove veniva pagata la decima laica, la decima del clero era la quarta parte di questa decima, però così che non il produttore era decimato; ma il decimante laico era il decimato, e questi, non il villico pagava il *quartese*. La quale decima (diritto non numero) era dovuta senza riguardo alla qualità laica o clericale del decimante, così che i Vescovi medesimi, se decimanti laici dovevano corrispondere alla chiesa il *quartese*; la massima *clericus clericum non decimat* non poteva applicarsi a clerico che possedesse decima laica. Al tempo delle invasioni turche, si introdusse nell'Istria Veneta la *Redecima*, la quale era imposta laica sulle decime percepite dal clero, la decima parte della decima.

La decima laica esprimeva non soltanto il gius, ma ordinariamente anche la quota parte dei prodotti, non però di tutti, solitamente di grano, legumi, vino, agnelli, non da per tutto di olio. La decima laica o che più esattamente dovrebbe dirsi baronale, se in mano di prelati era in esclusivo loro beneficio, e disponibilità e solitamente davasi da questi, o dalle chiese, a laiche persone in feudo, in investita verso annuo censo mite, e verso obbligo di fedeltà, sia per fasto, sia per compenso di uffici; o forse anche per debito generale, o pratica di non tenere in sé beni baronali, ma di darne investita a nobili. Abbiamo veduto farsi distinzioni dai Prelati delle loro baronie, e dichiarate alcune *de mensa*, e non darsi

di queste investita, ma anzi muovere gravissimi laghi, se usurpate da qualche barone; quasi queste non fossero disponibili, mentre delle altre era sistema di concederle ad *Erimani*, od a militi che è lo stesso.

Il riconoscere l'indole di queste due decime, della ecclesiastica cioè e della baronale, non torna difficile se abbiasi presente l'antica ripartizione territoriale di chiesa, le condizioni politiche ed ecclesiastiche di questi territorii, e la massima che decime ecclesiastiche non potevano possedersi da laici; e pensiamo che le pochissime eccezioni sieno piuttosto di apparenza.

Sui prodotti colpiti dalla decima naquero spesso dubbiezze e questioni, pel desiderio di taluno, o per la credenza che fosse debito di introdurre la decima mosaica generale che abbracciava ogni cosa; ma la chiesa non riconosce l'obbligo di pagare la decima, vi aggiungeva *secondo l'usanza*; le pretese nè furono da per tutto nè con effetto.

Queste decime fossero baronali fossero laiche ebbero vario trattamento, secondo le parti d'Istria di nuova o di antica presidenza austriaca, e secondo i tempi. Trieste da lungo s'era affrancata dalla decima ecclesiastica, dandone in compenso il dazio delle legna, della paglia e del carbone, che abolito pur questo, vi fu surrogata corrisponsione in danaro. Nè altro cambiamento si fece nella penisola fino all'occupazione francese (non calcolato il Casatico Giuseppeano) durante la quale le decime baronali vennero diminuite di un quinto, perchè considerate onere di pubblico diritto; le ecclesiastiche poi abolite integralmente nelle mani dei Vescovi e dei Capitoli, tenute ferme nelle mani dei parroci.

Ripristinato tutto sul piede antico alla fine del 1813, poco stante la decima baronale veniva del tutto abolita se la percezione era in mano del governo, nel 1825 abolita la decima ecclesiastica nella parte già veneta dell'Istria, tenuta ferma nell'altra.

Nel 1848 le decime baronali vennero tolte, ma durano le quote di queste decime che sono applicate al clero curato.

Pensiamo non sia per isgradire l'esposizione di una questione per decime agitate nel 1195 fra il Vescovo di Parenzo ed il detentore delle decime, non fosse altro, per vedere come in allora si trattavano le questioni. Si contengono in una carta che raccolse il letterato parentino del secolo passato Bartolomeo de Vergottini e che rimase inedita.

Le questioni erano per le decime di Rovigno, tenute da certo Ermanno, ed erano decime baronali, non ecclesiastiche. Delle quali decime era stata data investitura a certo Luca, morto questi ad Artauco di Montona, morto questi a certo Scandalo da Rovigno, ma su queste decime aveva pretese il Conte Mainardo d'Istria; ed ecco per quale via. Il Conte pretendeva che il Vescovo Uberto gli avesse promesso cinquecento decimatori o piuttosto decimandi, e non ne avesse avuto che duecento. Il quale numero sembra indicare ad una unità di possessione rustica ad un *maso*, del quale non è bene certa nè generale l'estensione; solitamente era di 12 jugeri romani pari a cinque jugeri ed 844 pertiche austriache, così che sarebbero stati concessi al Conte presso che 2750 jugeri; però vi erano anche mansi minori; forse in Rovi-

gno un maso era formato da 10 giornate d'arare. Il Conte venne a Parenzo con mano armata, pose il campo a S. Eleuterio e venne a colloquio col Vescovo Uberto. Il quale adducendo di ignorare la promessa fatta dal suo predecessore, ricusò i trecento decimatori, qualora il Conte non provi per carta, per vassalli o per idonei testimoni, il che dal Conte non fu fatto. Però il Conte indignato andò a Rovigno ed arrestato Scandalo s'impadronì delle decime calcolandole per 500 decimatori. Nè a questo si limitò il Conte Mainardo, ma fece violenza al Vescovo Pietro nella chiesa di S. Pietro in Selve come pure intorno il 1175; però ad interposizione del Patriarca Goffredo di Aquileja si compose col Vescovo Pietro e rinunciò alle pretese sulle decime di Rovigno.

Il Conte nell'impadronirsi delle decime di Rovigno aveva posto le mani su quello Scandalo che ne aveva l'investita dai Vescovi, e Scandalo riconobbe il Conte che poi le diede a Leonardo, al quale subentrò il figlio Ermanno col quale il Vescovo Giovanni contendeva, ed a quale negava ogni legittimo possesso, e legittima investitura. La questione agitavasi dinanzi ai Vassalli della Curia Vescovile, e terminò col riportarsi alla Contessa, la quale avrebbe dovuto dichiarare se la decima era veramente del Vescovo, o se la garantire a Leonardo. La Contessa inviò il suo milite Balduino, il quale prestato giuramento di essere nullo della Contessa, giurò in nome di questa che le decime di Rovigno erano del Vescovo, e la Contessa lo pose in possesso.

Inscrizioni Naronitane.

Dall'opera di Sir Gurdner Wilkinson — *Dalmatia and Montenegro* — London John Murray, Albermarle Street 1848, leviamo alcune iscrizioni dell'antica Narena, celebratissimo emporio dei Dalmati alla foce della Narenta, e una delle tre centrali della Dalmazia marittima.

THERMS · REIP · HIEMAI
POPULO IN RVINAMI
M · AVR · VALERIVS VL D
VS EX PROTEOTOPE
DIVINI DE ERV^c AE/// VRI
RVMSA
AVII ET LAVI
NTEM REIP TRADIDIT EPLV
M QVOQVE CIVIBVS SVIS EA
DIE PRAEBV/T MESSALA E+
CRATO COS DEDICANTE MR
TIBERIANO VI PRAES PROV DEL

Messala et Grato Consulibus, M. Aurelio Tiberiano
Viro Illustre Praeside Provinciae Dalmatiae.

Negli ultimi versi leggiamo: *Messala* . . . *Delmatiae*, e sarebbe dell'anno dell'era comune '286. L'altro personaggio del quale si fa menzione M. Aurelio Valerio, uomo illustre EX · PROTECTORE. La leggenda imperfetta concede di sapere della ristaurazione di un bagno caldo, la quale venne inaugurata con banchetto.

D · O · M
 PRO SALVTE IMP · SEVER
 ET ANTONINI AVGG
 ET GETAE ET
 IVL · AVGVSTAE MATR
 AVGG ET CASTORVM
 C · STATIVS TACITIANVS
 BF · COS · LEG · XI · I · G
 V · S · L · M
 POMPEIANO · ET · AVITO
 COS

È dell'anno 209 essendo Consoli Civica Pompejano e Lolliano Avito; al nome di Gata manca la dignità NOB · CAES mancata per ingiuria o di tempi o di uomini.

TEMPLVM · LIBERI
 PATRIS · ET · LIBERAE · VETVS
 TATE · DILABSYM · RESTITVIT
 COH · I · BLO · ADIECTIS · POR
 TICIBVS · CVRAM · AGENTE
 FL · VICTORE · 7 · LEG · I · A · D · P
 F · SEVERO · ET · POMPEIANO
 · II · COS

È dell'anno 173: M. Aurelio Severo II. T. Claudio Pompejano iterum Consulibus. — ed accenna a culto bacchico, cui si rinnovava il tempo.

DIANAE NEMORES
 SACRVM
 TI · CLAVDIVS · CLAVDI
 ANVS · PRAEF · COH · I
 BRACAR AVGVST
 EX VOTO · SVSCEP · DESVO

È ara dedicata a Diana boschereccia da un Prefetto della prima Coorte dei Bracarogostani.

AVG · SACR ·
 C · IVLIVS MACRINI · LIB
 MARTIALIS · IIIIVIR · M · M · OB
 HONOR · DEM · LVDOS · SCAENIC
 PER · RDD · FI · CANIARC · P · S

C////PISENIVS · SE
 VERINVS · LIC · VIC
 TEMPLVM · LIB · PAT
 VETVSTATE · CORRVP
 TVM · PORTICIB · AC · TECT ·
 RESTITVIT

L · CALIO
 FVS O
 COLLEMIVM
 FA RO VM

L · O · AE
 T · F · M
 AGNVS
 EX VOTO

M · LVS
 TROPHIMAS
 MILIB

IIII VIR
 M · M · OB · H

CA · ORVTONVS C FAI · ANN · STAMIT · L BA
 L · SATINVS · QVA · R · C · LICINIVS TELAMO
 FV · M · M · A · A · L · A · I · A · S · I · A · I · D · S · P · C

C · L FORIV
 AN · H · S · E · XIII
 SI PIETAS · PRODEST
 QVIQVAM VIXISSE
 MODESTE · VOS PRECOR
 D · MANE MIRT
 TERRA IEVS
 LIBERTAS ONIMNEVB
 PROMISSA ET EI ITIBESVB
 FATVM VENILCNARBITRIVM
 VIVITE FELICES OVIBV

MVLIAN///C
 VICTORIA STRI
 VMFATORIA 7 C
 VSQUE ORBIS A
 C BONO REIPVBLI
 CAE

D M
 AEMILIO FOR+
 BENEFICIARIO
 COHOR VIII VOLVN
 TARIORVM L · AEMIL
 HERMES IIIII ET · AEMILIA
 SATVRNINA · PATRONO
 BENEME · SIBI · ET · SVIS · ET · POS
 RISQVE EORVM

Aquedotto romano di Trieste.

Altre volte abbiamo avuto occasione di discorrere in questo giornale degli antichi aquedotti che nel tempo di dominio dei romani servivano alla colonia di Trieste; di quelli minori dei quali l'un veniva dalla valle di Longera, l'altro dalla valle di Rozzol, e del maggiore che in lunghezza di sette miglia veniva da Bagnoli e Montecavo. Pensiamo che quelli due cessassero, comechè di poca acqua, al costruirsi del maggiore; di questo poi avevano congetturato che fosse stato fatto ai tempi di Augusto, allorchando venne da lui rifatta la colonia di Trieste, maltrattata nelle guerre civili, e forse di altro partito che non quello di Augusto. Nessuna leggenda giunse a noi che ricordasse la costruzione dell'aquedotto, un brandello di leggenda era stato veduto in San Michele presso le mura della città, nel secolo passato, di cui un apografo era stato inviato al Bertoli ed al Carli, nel quale si accenna ad una piscina, ma è sì lacero e maltrattato da non cavarsene senso alcuno,

//ECIT · PISCINA//
 //DIVS · TRIBVN//
 /TORVS L/ /ORVM/

Avevamo giudicato dell'età dell'Aquedotto dal genere di sua costruzione, e dalle vicende della colonia di Trieste, per quanto sono note nei monumenti sopravanzati; oggi di altra indicazione abbiamo per accidentale scoperta di medaglia che fecero due vigili (o pompieri) in quest'autunno del 1852.

La sorgente che conducevasi altra volta a Trieste

è per 312 piedi viennesi più alta del livello del mare, e sgorga in una stretta valle al confine fra la calcare e l'arenaria, valle che è veramente orrida a vedersi per l'alte montagne che la chiudono, per la nudità dei massi, pei dirupamenti. Per condurre l'acqua nella valle più larga che dicono di Zaula, fu necessità aprire il letto dell'aquedotto nella parete delle montagne in terreno di breccia, così che all'occhio rimaneva nascosto; però sfranata la breccia e con questa il canale dell'aquedotto, si vedono tuttora in costa di monte le testate del canale, per giungere al quale l'impresa è piuttosto ardua che difficile. In questo canale entrarono i due Vigili ed internatisi a curiosità, nel letto, sul quale altra volta scorreano le acque, rinvennero una medaglia di modulo grande, di bronzo, la quale ha indizj di essere stata lungamente sott'acqua, ed è sì ossidata che, conservate le tracce dei rilievi, delle leggende poco può leggersi. Pure da un lato può ancor vedersi una corona di quercia con in mezzo

OB CIVES
 SERVATOS

dall'altro una testa d'imperatore senza corona in capo e tracce di lettere che non azzardiamo di accennare più che dicendo tracce di lettere, all'infuori della prima della leggenda, la quale indubbiamente è un C. La testa sembra a primo aspetto quella di Claudio, non potrebbe essere quella di Augusto.

Quella medaglia non fu gettata lì entro dopo rotto l'aquedotto, il quale congetturiamo sia cessato nel secolo VI e propriamente nell'anno 568 nè gettata a caso che non pensiamo essere ciò facile di medaglie, come sarebbe facile di monete, nè pensiamo sia mero caso il saperla trovata in tanta prossimità al Capofonte, ma non azzardiamo fare qualsiasi congettura che sarebbe oziosa fatua. Comunque sia abbiamo voluto portare a pubblica conoscenza il rinvenimento della medaglia.

Senza di Patriarca Bertoldo

in lite fra Pietro Apollonio contro il comune di Pirano, del 1238.

Alla Senzanza del Conte d'Istria del 993 opponiamo altra senzanza del Patriarca Bertoldo degli Andechs, pressochè 250 anni più tardi, dalla quale si vede come nel giro di questo periodo le cose si sono cangiate.

Il Patriarca, anzi il Marchese teneva la sua Corte in Pola, perchè allora trovavasi in quella città, non perchè ivi risiedesse tribunale stabile, che anche l'alta giustizia tenevasi excurrando. La corte non era più formata dai Vescovi e dai Giudici delle Città, ma dalla Curia di nobili militi; il Tribunale provinciale era già formato di nobili, a numero indeterminato, e pensiamo che lo fosse

Due diplomi del Secolo X.

che toccano dei contatti fra Venezia e Capodistria.

fino dal 1100, quando le istituzioni che dicono feudali, ma che noi preferiamo dire baronali, ebbero stabile ordinamento per l'eredità delle cariche.

La curia si radunava ove il Marchese l'ordinava, ma ben crediamo che si fosse già introdotto di tenerla di preferenza in qualche città di maggior conto, anzi che tenere parlamento o in un sito o nell'altro, e per lo più in aperta campagna, come lo si praticava nel secolo IX e X quasi temendo che una città qualunque avesse prevalenza sulla campagna. La Curia era preceduta dal Patriarca modesto, il quale recitata che fu la causa, chiese il voto ad una persona determinata dei suoi giudici, sul quale s'aggrarono poi i voti degli altri, così che si vede ridotta a regola di esternazione ciò che dicono la proposizione.

La lite veniva mossa da private persone contro il Comune, ed appunto perchè la parte convenuta era un Comune spettava la causa alla Corte provinciale, intendiamo cioè Comune, che per rango suo fosse qualificato alla competenza provinciale. Siffatte regole di competenza durarono lungamente, non in Istria né in Trieste, ma in province vicine, e furono nei tempi nostri riattivate, e recentemente tolte.

L'argomento della lite sarebbe alquanto strano nei nostri tempi, che delle cose che spettano al diritto pubblico si hanno altri principii.

Il Governo Veneto aveva tolto ad alcuni piranesi 1246 lire per occasione del Comune di Pirano; il processo non dice per quale occasione, e non è facile il riconoscerla, però si può congetturarla. Diremmo che quel danaro fosse dovuto al Principe Veneto dal Comune di Pirano o per qualche contravvenzione; e siccome il diritto di allora faceva responsabile ogni singolo cittadino insolidariamente pel Comune intero, conveni ritenere che il Governo Veneto si fosse pagato del credito verso Pirano, col danaro di questi cittadini; abilitandoli poi di rianversì non solo sul comune di Pirano, ma sugli uomini di Ancona; il che fa supporre che in questa contravvenzione o di navigazione o di bando, prendessero parte anche Anconitani, ed il Doge di Venezia diè espressa autorizzazione di tenersi agli Anconitani.

Pietro Apollonio si tenne agli Anconitani, e n'ebbe facoltà dal Comune di Pirano; gli Anconitani furono posti in prigione, ed il Comune fu proscioltto dal debito verso Apollonio; ma poi forse ad instigazione degli Anconitani, o perchè temesse di essere esposto alle rappresaglie di questi fuor di Pirano, e velesse rimborsarli, si fe' a chiamare in giudizio il Comune di Pirano. La Corte diede causa perduta all'Apollonio, qualora venisse provato che questi sia stato integralmente soddisfatto con denari degli Anconitani.

Notiamo due cose; l'una che il Patriarca non pronunciò personalmente e che fu piuttosto Presidente che Giudice nella Corte; l'altra che a lui non fece né ira né sorpresa che il Principe Veneto trattasse a quel modo il Comune di Pirano, e considerò l'avenuto come caso meramente civile.

Due preziosi diplomi veggonsi registrati dal Conte Gianrinaldo Carli nell'appendice delle sue antichità italiane, tratti dal Codice Trevisani (come crediamo) l'uno dell'anno 933, l'altro del 977, i quali manifestano le relazioni che passavano fra Capodistria e Venezia. Non sapremmo dire se queste relazioni fossero identiche a quelle con altre città istriane, dacchè i documenti per queste mancano del tutto; ma se non erano identiche non dovevano granfatto variare.

Nel primo dunque di questi documenti il Comune di Capodistria, professandosi suddito di Re Ugone, considerando che il Doge Pietro Candiano Imperiale Proprietario aveva sempre protetto il popolo di quella città, che i giustinopolitani avevano navigato in pace e sicurezza pei porti veneti, nè vi avevano patito gravame o violenza, confessano che avrebbero dovuto prima d'allora darsi pensiero del tributo (*de honoribus vestris*) ma per negligenza trascurarono. Ora poi sebbene tardi, di spontanea volontà determinarono di soddisfare il tributo con prodotti del suolo, con cento anfore di vino buono al tempo della vendemmia, e non facendolo di corrispondere il doppio. Promettevano poi di tenere salvi e difesi i Veneziani, in modo che non avessero mai a patire forza o pregiudizio. A chiosa poi si promette cosa la quale non è a noi intelligibile.

Per questo diploma è chiara l'esistenza di un tributo che pagossi sino al cadere del governo veneto, ma non sembra che i Veneziani godessero in Capodistria esenzione da dazi, almeno non se ne parla, nè di esenzioni che i giustinopolitani godessero in Venezia. Però sembra a noi che il tributo dattasse da più antico, se i giustinopolitani confessavano di averne omessa per negligenza la corrispondenza, sembra piuttosto che in questo tempo nell'anno 933 si convertisse il tributo in vino. Capodistria pagava cento orne di vino al Patriarca di Grado, che si continuaron a dare anche dopo cessata la giurisdizione metropolitana di lui. Anche Trieste pagava cinquanta orne, ed allorquando Massimiliano I volle cessato quel tributo addeucavasi dai Veneziani a titolo, l'esenzione da alcuni dazi che godevano i Triestini in Venezia, ma di confronto anche i Veneti avevano grandi facilità in Trieste.

L'anno seguente a questa promissione, Wenthoro Marchese d'Istria aveva fatto cessare i tributi ai Veneti anzi li aveva colpiti di sovraposte e trattati osilmente, ma poi fatta la pace prometteva che le città istriane avrebbero pagato il loro debito annuo (non voleva dire tributo) che le sovraposte sarebbero tolte, e che i Veneziani avrebbero pagato soltanto in ogni città i diritti di porto e le dogane, null'altro. Il diploma l'abbiamo pubblicato negli anni precedenti.

Nel 977, quarantaquattro anni più tardi il Comune di Capodistria da per solo rinnovava il patto coi Veneti, in termini più espliciti e come pensiamo con estensione di esenzioni. Quella prima convenzione del 933 era fatta dal Locoposito di Capodistria colli Scabini, quattro di numero, col popolo senza alcun intervento di autorità

provinciale; la pace del 934 erasi fatta dal Marchese medesimo, coi Vescovi, cogli Scabini, e crediamo coi giudici delle città interessate, come fosse un parlamento; nella convenzione del 977 interviene il Conte, non di Capodistria, ma provinciale, il Locoposito, i quattro Scabini e tutto il popolo; il quale intervento di Conte pensiamo sia a perfezione di legalità, dacché il comune di Capodistria non era indipendente dalla provincia, nè l'affare di tale indole da lasciarsi validamente alla sola volontà del Comune, dacché si trattava di dogane.

Dunque (per cominciare colla voce di egual valore *denique* del testo) Sigardo Conte con tutti gli abitanti di Capodistria maggiori (nobili) mediocri (popolo) e minori (plebe) convenivano col Doge gloriosissimo Pietro Orseolo e con tutto il popolo di Venezia, di rinnovare (dacché le carte erano arse) la pace e le convenzioni per tutti i tempi futuri. Con ciò che i fedeli del doge abbiano a venire a ritornare ed a negoziare in tutta sicurezza nei luoghi di Capodistria, senza contraddizioni di alcun giustinopolitano e senza pagare i diritti di dogana, dacché per grazia dei Veneti i Giustinopolitani erano stati esonerati dalle dogane di Venezia. Dal che sembra che ai Veneti non si concedesse esenzione dai diritti di porto in Capodistria, nè viceversa i Capodistriani in Venezia. Promettevano poi i Giustinopolitani di pagare il tributo (*servitium* lo dicono in questa carta, *honores* in quella del 933, *debita* in quella del 934) di cento anfore di buon vino in ogni anno. In questa carta comparisce concesso ai Veneti di tenere in Capodistria *hominem* cioè a dire un loro agente, o fattore una specie di Console; in carte più tarde comparisce che i Veneti tenessero in Pola un *Console* sotto questo nome, del che i Patriarchi adontavansi, e vietavano che esercitasse giurisdizione alcuna.

Convenivano poi che se qualche Veneto avesse da chiedere sentenze a giudici (*legem inquirere voluerit*) possa chiederlo o secondo le consuetudini venete o secondo le consuetudini di Capodistria; e che se tutti gli istriani movessero ai Veneti molestie e turbazione, i Giustinopolitani avrebbero nonostante pagato il tributo antico, che era diritto dei Veneziani (*quod rectum est, quemadmodum pristinis temporibus factum fuerit*).

E convenivano altresì che se tutte le città istriane venissero a risse e contese coi Veneti, i Giustinopolitani manterrebbero la pace e l'amicizia, e se qualche Giustinopolitano fosse ostile ai Veneti, il popolo sarebbe in aiuto dei Veneziani.

I Veneziani avevano vietato il commercio degli schiavi, sebbene ammettessero schiavi, ed il passaggio di questi in dominio altrui per altri modi che per compravendita, che non fosse per proprio servizio. Di ciò si erano fatti patti cogli Imperatori, e legge solenne nell'anno 960; si comprovano fino allora schiavi in Istria per portarli altrove. Ora i Giustinopolitani promettevano che nessuno dei loro venisse nelle città del Veneto per ridurre un uomo altrui in loro podestà; nè in modo alcuno intramettersi per comperare qualche uomo, ma do-

vrauo esattamente eseguire la legge, come lo facevano i loro predecessori. Permettevano i Giustinopolitani di mantenere i patti senza la sanzione dell'Imperatore. Al patto si aggiungeva la solita penale di alcune libbre d'oro, e nonostante rimanga il patto in tutto il suo vigore.

Dalle quali carte sembra a noi manifesto che le relazioni dei Veneti colle città istriane, per cui ebbero questi e tributi ed esenzione, e promesse di fedeltà sono più antiche che non comunemente si crede. Se nel 934 le si dicevano antiche, convien risalire ai tempi di Carlomagno, ed ai tempi dei bizantini, e riconoscere in questi tributi un'indole diversa da quelle di compenso per esenzione di dazi o di gabelle. Noi pensiamo che questi tributi certamente dovuti per pubblico titolo accennino ad antiche relazioni dipendenti da flotta marittima instituita per pubblico comando e mantenuta entro confini determinati; alle quali condizioni conservate, i Veneti secondi aggiunsero le esenzioni di commercio che esigettero e furono date per patto, e che di ricambio concedettero alle città istriane. Altra volta daremo i due diplomi,

Riempitura.

Serie dei RR. Padri Inquisitori per la S. Fede nell'Istria.

1523. Fr. Annibale Grisoni da Capodistria.

1546. Fr. Biaggio da Cherso.

1553. Andrea Zonta da Capodistria.

1557. Fr. Valengo Tisano da Pirano.

1557. Fr. Francesco Cosala da Esculo.

1558. Fr. Felice Peretta da Montalto, che fu poi

Papa Sisto V.

1559. Fr. Fermo Ulmi da Venezia.

1556. Cristoforo Querenghi arcidiacono di Pola.

1569. Fr. Pietro de Giovanni da Capodistria.

1591. Fr. Antonio Cancelli da Tolentino.

1602. Fr. Franc. Maria Castellani da Torriano

Bolognese.

1608. Fr. Cesare Migliani da Ravenna.

1612. Fr. Domenico Vico da Osimo.

1614. Fr. Gio. Batt. Alabardi da Treviso.

1615. Fr. Gregorio Dionisi da Cagli.

1636. Fr. Franc. Sartorio da Castelfidardo.

1636. Fr. Remigio Magnavacca da Monte S. Pietro.

1640. Fr. Vincenzo Pineri da Montefalisco.

1642. Fr. Egidio Martelli da S. Marino.

1660. Fr. Francesco Cimignano da Vicordiano.

1671. Fr. Francesco Colli da Bologna.

(Gli altri si desiderano.)